

***Causa Scoppola c. Italia (n. 4) – Seconda sezione – sentenza 17 luglio 2012 (ricorso n. 65050/09)***

**Divieto di trattamenti o pene inumani o degradanti – Obbligo positivo dello Stato di tutelare la salute dei detenuti mediante l'adozione di opportuni provvedimenti in tempi brevi – Volontà di umiliare e degradare la vittima - Mancanza dell'elemento di intenzionalità del comportamento – non esclude la constatazione della violazione dell'art. 3 CEDU - Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.**

Anche se manca la volontà di umiliare o degradare la vittima da parte delle autorità nazionali, l'inerzia e i ritardi nel prendere provvedimenti adeguati possono comportare comunque una violazione dell'art. 3 CEDU. Nel caso di specie, La Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione alla prosecuzione del mantenimento in carcere del ricorrente, le cui condizioni di detenzione erano già state giudicate incompatibili con la Convenzione con la sentenza del 10.6.2008.

**Fatto.** Il ricorrente, che ha settantadue anni ed è affetto da una serie di patologie (tra l'altro, dal 1987 si sposta con la sedia a rotelle), fu condannato nel 2002 per aver ucciso la moglie e ferito uno dei figli. Il 16 giugno 2006 il tribunale di sorveglianza di Roma aveva ammesso il ricorrente, con ordinanza, alla detenzione domiciliare, perché la detenzione nel carcere di *Regina Coeli* a Roma non consentiva la somministrazione di cure adeguate<sup>1</sup>. Tale ordinanza fu revocata l'8 settembre 2006 per mancanza di sistemazione idonea e il 23 settembre 2007 il ricorrente fu trasferito nel penitenziario di Parma, considerato adeguato per le esigenze dei portatori di *handicap*.

Il ricorrente aveva quindi presentato domanda di sospensione dell'esecuzione della pena o, in mancanza, di ammissione alla detenzione domiciliare per ragioni di salute, al tribunale di sorveglianza di Bologna, affermando che il suo stato di salute si era ulteriormente aggravato. Il 4 agosto 2009, il tribunale aveva emesso un'ordinanza provvisoria, in cui sottolineava l'urgenza del trasferimento in un centro medico esterno, sollecitando il Servizio Sanitario Nazionale e le autorità competenti.

L'11 dicembre 2009, su richiesta dell'interessato, il Presidente della seconda sezione della Corte comunicò al Governo italiano, in applicazione dell'art. 39 del regolamento della Corte, che era auspicabile trasferire d'urgenza il ricorrente in una struttura adeguata<sup>2</sup>. Il 24 dicembre 2009 il magistrato di sorveglianza, ritenendo che non fosse possibile aspettare l'esito del procedimento ancora pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza, ordinò che l'interessato venisse assegnato all'ospedale civile di Parma, in attesa che il Servizio Sanitario Nazionale trovasse un luogo adeguato, ma il Signor Scoppola rifiutò di farsi ricoverare lì, contestando l'adeguatezza della struttura. Con ordinanza del 7 gennaio 2010, il tribunale di sorveglianza ordinò la sospensione dell'esecuzione della pena del ricorrente per un anno e la ammissione alla detenzione domiciliare presso una struttura specializzata: nonostante i numerosi solleciti, le autorità sanitarie non avevano ancora trovato un centro medico idoneo, ma le condizioni del ricorrente non permettevano ulteriori rinvii.

Il 13 gennaio 2011 il tribunale di sorveglianza di Bologna prorogò la detenzione domiciliare del ricorrente per il periodo di un anno. Il 22 dicembre 2011, il tribunale di sorveglianza reiterò l'applicazione della misura per un ulteriore anno, confermando l'incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione in carcere.

---

<sup>1</sup> Il mantenimento del ricorrente nel carcere di *Regina Coeli* era stato oggetto di un precedente ricorso alla Corte EDU (*Scoppola c. Italia*, n. 50550/06, 10 giugno 2008), in cui la Corte aveva riscontrato la violazione dell'art. 3 CEDU.

<sup>2</sup> Tale misura venne rievocata il 20 gennaio 2010.

## **Diritto.**

**Sulla violazione dell'art. 3 CEDU.** La Corte ricorda che la mancanza di cure mediche e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate possono costituire in linea di principio un trattamento contrario all'articolo 3. Anche se non si può configurare un obbligo generale di scarcerare o trasferire in un ospedale civile un detenuto, neanche nei casi di malattie difficili da curare, tuttavia, in condizioni molto gravi, occorre ricorrere a misure di natura umanitaria.

Sono tre gli elementi che la Corte considera per verificare la compatibilità dello stato di salute con la detenzione: le condizioni del detenuto; la qualità delle cure dispensate; l'opportunità di mantenere lo stato detentivo. La Corte osserva che, sebbene il carcere di Parma sia una struttura adeguata per i detenuti con patologie degenerative, tuttavia esso si è rivelato inadeguato per fronteggiare le esigenze del ricorrente. Per la Corte, almeno dal 4 agosto 2009, data in cui il tribunale di sorveglianza di Bologna ordinò l'inserimento in un ambiente esterno al carcere, le autorità competenti avrebbero dovuto fare il possibile. Tuttavia, soltanto il 7 gennaio 2010 il ricorrente lasciò il carcere. Per la Corte, il rifiuto dell'interessato di essere trasferito nell'ospedale civile di Parma non può essere considerato un intralcio ai tentativi di trovare una struttura adeguata, anche perché il tribunale di sorveglianza aveva preso in considerazione detto ricovero a titolo provvisorio. Il fatto che non vi sia stata l'intenzione di umiliare o degradare il ricorrente non esclude in modo definitivo la violazione dell'art. 3. Per la Corte, il mantenimento in detenzione nel carcere di Parma ha inevitabilmente prodotto in lui costanti sentimenti di angoscia, tali da far ravvisare un trattamento inumano o degradante, anche a causa del precedente stato di detenzione giudicato incompatibile con la Convenzione. Pertanto, i giudici di Strasburgo respingono l'eccezione sul difetto della qualità di vittima e dichiarano sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU.

**Sulla misura della riparazione del danno (art. 41 CEDU).** La Corte decide di concedere la somma di 9.333 euro, richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale, e la somma di 6.000 euro, a titolo di spese, a fronte dei 9.988 euro richiesti dal ricorrente.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 3 CEDU

art. 147, comma 1, n. 2 codice penale

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 3 CEDU – sulla possibilità di qualificare la detenzione di una persona malata, in condizioni inadeguate al suo stato di salute, come trattamento contrario all'art. 3: *İlhan c. Turchia* [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006; *Price c. Regno Unito*, n. 33394/96, § 30.

Art. 3 CEDU – sull'assenza di un obbligo generale di scarcerare o trasferire in un ospedale civile un detenuto, anche se affetto da malattia difficile da curare: *Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 40.

Art. 3 CEDU – sui tre elementi da considerare per verificare la compatibilità di uno stato di salute preoccupante con la detenzione (condizioni del detenuto, qualità delle cure dispensate, opportunità di mantenere lo stato detentivo): *Sakkopoulos c. Grecia*, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004.